



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

ORDINANZA N° 76 DEL 19/06/2023

OGGETTO: NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ URBANA E DELLA VITA, PER IL MANTENIMENTO DELLA QUIETE PUBBLICA, PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO E DELL'IGIENE E DECORO URBANO. COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NEL PERIODO ESTIVO IN AREE PUBBLICHE.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RITENUTO OPPORTUNO:

- evitare situazioni di compromissione delle comuni regole di vita civile, tali da comportare lo scadimento del decoro urbano e della qualità della vita;
- evitare la degenerazione delle condotte costituite dall'atteggiamento dell'utenza che usa bivaccare, sistemarsi o sostare in maniera scomposta e disordinata nei parchi, giardini o luoghi utilizzati dalla collettività, lasciando rifiuti, residui e frammenti di qualsiasi genere, obbligando e costringendo eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi a deviazioni o spostamenti;
- evitare comportamenti non consoni o non adeguati alla dignità dei luoghi, quali schiamazzi, attivazione di musica ad alto volume, grida sediziose, manifestazioni di scherno verso i divieti pubblici;
- disciplinare ulteriormente la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi aperti ove si concentra una pluralità di persone;
- limitare la circolazione in costume da bagno o a torso nudo nelle strade, vie, viali e piazze cittadine, con la sola esclusione del lungomare cittadino, nonché negli esercizi pubblici e/o commerciali;
- porre un limite al comportamento di alcuni proprietari/possessori che lasciano liberamente vagare i loro animali incustoditi con le conseguenti problematiche dovute alle deiezioni oltre che a quelle legate alla pericolosità e ai rischi legati alla circolazione dei veicoli;
- Limitare gli sprechi d'acqua

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare in conformità delle contingenti esigenze locali la materia concernente il corretto comportamento delle persone;

RITENUTO OPPORTUNO: eliminare gli inconvenienti riscontrati e lamentati dalla cittadinanza, avviando peraltro alle cause di molestia ed antigiene nonché della quiete pubblica, dei danneggiamenti al patrimonio comunale, e dell'offesa al decoro ed alla morale pubblica affinché queste non possano nuocere o comunque essere protratte a tutela e nell'interesse pubblico;

VISTO: il Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

VISTO: l'art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA: la Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni;

VISTO: il vigente Regolamento di Polizia Urbana

VISTI gli artt 7. e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- I. Il divieto di circolare sulla pubblica via a torso nudo o solo con il costume da bagno in tutto la cittadina, con la sola eccezione della fascia costiera del paese delimitata dal tracciato ferroviario;
- II. Il divieto di accedere a torso nudo o solo con il costume da bagno in qualunque ufficio pubblico o privato, negli androni e ascensori condominiali e in tutte le attività commerciali e relative pertinenze (deors ecc.) con la sola eccezione degli stabilimenti balneari;
- III. Il divieto di bivaccare in luogo pubblico;
- IV. Il divieto di utilizzare le pubbliche fontanelle come docce o lava piedi e comunque per usi diversi da quelli destinati a dissetare persone e/o animali d'affezione;
- V. Il divieto di abbandono di ogni tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori dedicati soprattutto sulle spiagge libere con particolare riguardo a bottiglie di plastica e vetro e mozziconi di sigaretta;
- VI. L'obbligo, per i detentori di cani, di utilizzare **SEMPRE** il guinzaglio a una misura **NON** superiore a mt.1,5 e di utilizzare la museruola quando necessario; Il suddetto obbligo non si applica ai cani guida dei non vedenti e ai cani delle FF.OO.;
- VII. L'obbligo, per i detentori di cani, di raccolta delle deiezioni canine **OVUNQUE** avvengano (pubblica via, parchi, aiuole, spiagge, ecc.). I proprietari hanno altresì l'obbligo di avere sempre con sé attrezzatura **idonea alla loro raccolta. Per possessori di cani di taglia media e grande è fatto altresì obbligo di pulire immediatamente anche le deiezioni liquide e, pertanto, si dovrà disporre di liquido (acqua) in quantità sufficiente per dilavare tali deiezioni;** Il suddetto obbligo non si applica ai cani guida dei non vedenti e ai cani delle FF.OO.;
- VIII. Di consentire la circolazione delle biciclette nelle zone pedonali purché le condizioni lo consentano e siano condotte a passo d'uomo. In caso di sovraffollamento dovranno essere tassativamente spinte a mano.

Inoltre, a partire dal 21/06/2023 e fino al 04/09/2023, dalle ore 21.00 alle ore 06.00:

- **È FATTO DIVIETO** in aree pubbliche o aperte al pubblico fare consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica... ecc.);
- **È VIETATO**, in aree pubbliche o aperte al pubblico, la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica...ecc.);
- **E' FATTO DIVIETO**, in occasione e nell'ambito di pubbliche manifestazioni, di detenere contenitori di vetro all'interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere.

Il divieto di cui sopra non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all'interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.

La violazione dei suddetti divieti comporterà l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Gli obbligati possono estinguere il procedimento sanzionatorio a loro carico provvedendo al pagamento della sanzione pecuniaria di € 50,00 entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla contestazione e/o notificazione dalla violazione.

l'efficacia del presente atto per la durata di 30 (trenta) giorni dalla adozione;

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, al locale Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Borghetto Santo Spirito, alla locale Guardia Costiera, alle Associazioni/Consorzi organizzatrici di eventi sul territorio, alle Amministrazioni Condominiali, agli Uffici comunali interessati (Turismo, Commercio, Tributi, Demanio, Ambiente);
- la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;
- per opportuna divulgazione la pubblicazione sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook dell'Ente e l'invio agli organi stampa;

Le Forze Pubbliche sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.**

Sindaco

Giancarlo Canepa / ArubaPEC S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEGLI
ARTT. 20 E DEL D.LGS. N.82/200